COPIA

N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanzaordinariaprima...convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.8.2016 N. 175: APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì 06 del mese di DICEMBRE alle ore 18.42 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

				Presente	Assente
1	- GRUPPI MANOLA			Х	
2	- FAGNONI ANGELA			Χ	
3	- BERGAMASCHI MATTEO		1		X
4	- DEMICHELI LUIGI				X
5	- AMICI ALESSANDRO			X	
6	- CAMINATI MARCO			X	
7	- MODENESI ROBERTO			Х	
. 8	- BONZANINI CASSANDRA			X	
9	- BERNARDI CINZIA			X	
10	- CARINI GIUSEPPE			X	
11	 SPONGA VERGILIO CLAUDIO 			X	
12	- BARBIERI SARA				<u> </u>
13	- DOTTI ENZO			X	
	T	OTALE	N.	10	3

Partecipa l'Avv. Francesco Palopoli, Segretario Comunale incaricato, che provvede alla redazione del presente verbale.

La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. Manola Gruppi, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

N. 32 DEL 6.12.2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.8.2016 N. 175: APPROVAZIONE.

Il Sindaco Gruppi relaziona. Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."

ATTESO:

- che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.05.2015;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.11.2021;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico:
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUŠP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pontenure e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A) e B) alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2022, deteneva la seguente partecipazione diretta:

LEPIDA S.c.p.A. - C.F. 02770891204, con sede in Bologna - via della Liberazione, 15 - quota di partecipazione 0,0014%;

PRESO ATTO che la partecipazione alla società Lepida Spa risponde alle caratteristiche indicate dall'art. 4 del TUSP, in quanto produce servizi di interesse generale (realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività);

DATO ATTO inoltre che per la partecipazione alla predetta società non ricorre alcuna delle cause ostative indicate dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP, per cui la stessa può essere mantenuta dal Comune;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

CON VOTE

Presenti:

n. 10

Favorevoli:

n. 9

Contrari:

Astenuti:

n. 0 n. 1 (Dotti)

resi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Pontenure detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del
- 2. di dare atto che, per le ragioni in premessa indicate, la società direttamente partecipata dall'Ente, che resterà nel portafoglio finanziario del Comune è la seguente:

LEPIDA S.c.p.A. - C.F. 02770891204, con sede in Bologna - via della Liberazione, 15 - quota di

- 3. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 4. di trasmettere la presente deliberazione alla suddetta società partecipata dal Comune;
- 5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

CON VOTI:

- Presenti:

n. 10

Favorevoli:

n. 9

- Contrari:

n. 0

Astenuti:

n. 1 (Dotti)

resi ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

COMUNE DI PONTENURE PROVINCIA DI PIACENZA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1.	INTRODUZIONE
2.	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3.	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4.	CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pontenure, con atto del Consiglio comunale n. 9 del 20.5.2015 approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblicoprivata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.9.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
LEPIDA S.PA.	Diretta	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga della pubblica amministrazione		Mantenimento senza interventi in quanto risultano rispettati i criteri dell'art.4 e dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in particolare: • ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tra cui la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività; • la società è composta da un numero di dipendenti superiore a quella degli amministratori; • l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
	NULLA		
Cessione/Alienazion e quote			
	NULLA		
Liquidazione			
	NULLA		
Fusione/Incorporazio ne			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Per l'analisi effettuata, si rimanda all'allegato "B" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione, da intendersi schema tipo funzionale alla prescritta comunicazione, attraverso l'applicativo «Partecipazioni», al Dipartimento del tesoro.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Il Comune, in sede di revisione periodica, ha confermato il mantenimento dell'unica partecipazione posseduta come sopra specificata e già risultante in sede di revisione straordinaria, senza interventi di razionalizzazione.

Relativamente alla suddetta partecipazione si precisa che il Comune di Pontenure, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.9.2018, ha approvato:

- la trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni"
- il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida.

L'efficacia della suddetta fusione decorre dal 01.01.2019.



COMUNE DI PONTENURE


PROVINCIA DI PIACENZA

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute (quello che si riporta sotto è, ovviamente, un esempio):



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le **partecipazioni detenute direttamente** e tabelle riepilogative delle **partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite**

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Lepida Scpa	02770891204	0,0014%	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la "tramite").

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
		NEGATIVO		

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

DATI ANAGRAFICI E	DELLA PARTECIPATA				
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione					
Codice Fiscale	02770891204				
Denominazione	Lepida S.c.p.A.				
Data di costituzione della partecipata	2007				
Forma giuridica	Società consortile per azioni				
Tipo di fondazione	1				
Altra forma giuridica	1				
Stato di attività della partecipata	attiva				
Data di inizio della procedura (1)	/				
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	/				
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	1				
La società è un GAL ⁽²⁾					

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAM	PO Indicazioni per la compilazione
Stato	Indicazioni per la compilazione
Provincia	
	Bologna
Comune	Bologna
CAP*	40128
Indirizzo*	
	Via della Liberazione 15
Telefono*	051 6338800
FAX*	
Email*	051 4208511
campo con compilazione facoltativa	segreteria@lepida.it

^{*}campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007aggiornamento-2022.xlsx

	1PO Indicazioni per la compilazione
Attività 1	62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie
	dell'informatica
Attività 2	61.90.91 - intermediazione in servizi di telecomunicazione e
A	trasmissione dati
Attività 3	82.2 - attività dei call center
Attività 4	/

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	Indicazioni per la compilazione
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	1
a società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no describeration
pecificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	/
ocietà esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 9)	no
ocietà esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. putonome (art. 4, c. 9)	no
iferimento normativo atto esclusione (4)	

^{*} La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n ovembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

⁽¹⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

NOME DEL CAMPO Anno 2022 Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi Numero medio di dipendenti 655 Numero dei componenti dell'organo di amministrazione Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

2022	2021	2020	2019	2018
sì	sì	sì	sì	sì
283.703	536.895	61.229	88.539	538.915
	sì	sì sì	Si Si Si	Si Si Si Si Si Si Si Si

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

35.000

<u>ATTENZIONE</u>: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.626.108	64.061.744	59.092.773
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.097.423	853.669	760.412
di cui Contributi in conto esercizio	724.686	321.406	289.361

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1/	1	/
A5) Altri Ricavi e Proventi	1	1	/
di cui Contributi in conto esercizio	/	1	1
C15) Proventi da partecipazioni	1	/	1
C16) Altri proventi finanziari	1	1	/
C17 bis) Utili e perdite su cambi	1	1	/
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	/	/	/

^{*} La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e

NOME DEL CAMPO	2022		
Interessi attivi e proventi assimilati	/	/	21 2020
Commissioni attive	/		/
			/

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di	202	2 202:	l 2020
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	/	/	/
1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi	1,		
tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	'	/	/
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio	1		
al netto delle cessioni in riassicurazione	1	/	/
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,	1,		
al netto delle cessioni in riassicurazione	'	/	/

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Tipologia di Partecipazione	Indicazioni per la compilazione
- Perogra art artecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta (5)	1.000 € pari allo 0,0014% - Si precisa che l'elenco dei soci, con l'indicazione della rispettiva quota di possesso, è disponibile a
Codice Fiscale Tramite (6)	seguente link: https://lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa
Denominazione Tramite (organismo) (6)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)	/

- Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella
- Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	
Tipo di controllo	Indicazioni per la compilazione
7	controllo congiunto per effetto di norme di legge

(6)

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

^{*}Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante (8)	1
Denominazione della società quotata controllante (8)	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Si rinvia all'art. 3 "Oggetto, attività e scopo consortile" dello Statuto di Lepida ScpA, disponibile al seguente link: https://lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)	0,00
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)	NO
Esito della revisione periodica (11)	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12)	NO
Termine previsto per la razionalizzazione (12)	NO
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria (13)	NO
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter (14) §	NO
Note*	NO

- (8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".
- (9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".
- (10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".
- Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.
- § Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
- *Campo con compilazione facoltativa.



OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.8.2016 N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Roberta Bertuzzi - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 6.12.2023

A RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Roberta Bertuzzi)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rimondi Silvana, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 6.12.2023

La Responsabile del Settore Finanziario

Şilvana Rimondi)

Sottoscritto: IL SINDACO

f.to Avv. Manola Gruppi

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Avv. Francesco Palopoli

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL 1 3 \mathbb{R}^{1} \mathbb{C} . \mathbb{C}^{2} e vi rimarrà per 15 gg.

ATTESTA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 06.12.2023

per dichiarazione di immediata esecutività decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, D.lgs.n. 267/2000

Pontenure, II 3 3 3 3 5 5 5 5 5

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pontenure, II 1 3 DIC, 2023

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Dott.ssa Roberta Bertuzzi